

fidinam & Partners

Consulenza fiscale, legale e societaria

NEWS

In questo numero:

Svizzera: La fiscalità delle criptovalute in Svizzera

UE: Direttiva europea per prevenire l'uso improprio di entità di comodo

Svizzera: La nuova legge federale sulla protezione dei dati (nLPD) a confronto con il regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)



Innovazione, flessibilità e competenza

SVIZZERA: LA FISCALITÀ DELLE CRIPTOVALUTE IN SVIZZERA

Ogni qual volta un'innovazione dirompente trova applicazione sul mercato, si distinguono reazioni che, con sfumature più o meno accentuate, spaziano tra coloro che rifiutano il cambiamento, passando per gli scettici, fino agli entusiasti, che ne colgono le opportunità, cooperano al fine di svilupparla e, più in generale, di creare valore. In tema di criptovalute, la Svizzera si è rivelata un paese che ha creduto e crede in questa innovazione o, quanto meno, punta a non farsi cogliere impreparata nel contesto internazionale. A questo proposito significativa è la proattività della FINMA, con la sua attività regolatoria e di sorveglianza, ma anche a livello regionale non mancano iniziative importanti, basti pensare al *Plan* della Città di Lugano o all'intraprendenza del settore privato, che ha portato a parlare in Svizzera di *Crypto Valley*.

Se operare in criptovalute è diventata un'opportunità a portata di clic, è fondamentale capirne le implicazioni fiscali. L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha pubblicato un documento di lavoro che illustra la sua prassi, sulla base della normativa vigente e delle fattispecie sottoposte alla sua attenzione. Il documento è destinato ad evolversi insieme

alla materia di cui si prefigge di chiarire il trattamento fiscale, tanto è vero che la versione attuale, datata 14 dicembre 2021, nel momento in cui è scritto il presente testo è già un aggiornamento della prima pubblicazione, risalente al 27 agosto 2019.

L'AFC nel suo documento affronta il tema distinguendo tra "token di pagamento", "token d'investimento" e "token di utilizzo", mutuando la categorizzazione già adottata dalla FINMA.

Token di pagamento

Per token di pagamento sono da intendersi mezzi di pagamento digitali. Ai fini del diritto fiscale, sono sostanzialmente trattati come le altre valute "tradizionali" (Euro, Dollari, ecc.), quindi, per le persone fisiche, i token detenuti sono da considerarsi sostanza mobiliare, da dichiarare al loro valore venale convertito in franchi svizzeri e soggetti ad imposta cantonale sulla sostanza.

La compravendita di token di pagamento appartenenti alla sostanza privata di norma genera utili in capitale esenti e perdite in capitale non deducibili ai fini dell'imposta sul reddito, a meno che l'attività transattiva non sia qualificabile come attività lucrativa indipendente. In quest'ultimo caso gli utili in capitale da alienazione di token di pagamento risulterebbero assoggettati ad imposta sul reddito, così come le perdite deducibili.

Le attività di estrazione (*mining*) o di blocco (*staking*) di token di pagamento, sono usualmente indennizzate

(con token di pagamento). Tale compenso rappresenta un reddito da attività lucrativa indipendente nella misura in cui i criteri generali dell'esercizio di una simile attività siano adempiti o, con particolare riferimento allo *staking*, un provento da sostanza mobiliare imponibile.

Gli *airdrops* sono token assegnati gratuitamente (da qui il loro nome, traducibile in "caduti dal cielo"), per lo più a soggetti che già detengono criptovalute legate a società o progetti e che, in ragione della loro partecipazione, ricevono questi token addizionali. Gli *airdrops* sono imponibili come provento da sostanza mobiliare, se dotati di un valore venale. Una prestazione (eventualmente imponibile) è considerata realizzata al momento dell'afflusso: ricezione di una prestazione o acquisizione di un diritto legale fisso ad una prestazione.

I token di pagamento non sono qualificati come documenti imponibili ai sensi delle tasse federali di bollo e non sono assoggettati ad imposta preventiva.

Token d'investimento

I token d'investimento emessi nell'ambito di una *Initial Coin Offering* (ICO) o di una *Initial Token Offering* (ITO) rappresentano diritti valutabili in denaro nei confronti della controparte o dell'emittente. La qualifica fiscale di un token d'investimento dipende da come si configura il rapporto giuridico di diritto

civile tra investitore ed emittente e dagli impegni previsti contrattualmente. L'AFC distingue tra:

1. Token sul capitale di terzi

Questi token sono emessi nell'ambito di una raccolta collettiva di fondi e prevedono un obbligo legale o di fatto dell'emittente al rimborso della totalità o di una parte considerevole dell'investimento, oltre all'eventuale versamento di interessi all'investitore.

Fiscalmente questi token sono trattati, sia in capo all'investitore che all'emittente, come dei titoli di credito, ad esempio obbligazioni.

2. Token con diritti di partecipazione

Si tratta di token emessi nell'ambito di una raccolta collettiva di fondi a cui sono associati diritti di partecipazione. La relazione giuridica tra l'emittente e l'investitore è di natura societaria e i diritti dell'investitore sono regolati dallo statuto. Fiscalmente questi token sono trattati, sia in capo all'investitore che all'emittente, come dei titoli di partecipazione, ad esempio azioni, buoni di partecipazione o godimento.

3. Token su base contrattuale

Sono token emessi nell'ambito di una raccolta collettiva di fondi, senza che ciò implichi la creazione di diritti di partecipazione e senza emettere obbligazioni o quote di investimenti collettivi di capitale. Il rapporto giuridico tra l'emittente e l'investitore è di tipo contrattuale e non contempla il diritto al rimborso dell'investimento. L'investitore ha diritto ad una prestazione finanziaria, a prescindere dal fatto che l'emittente distribuisca dividendi e senza dipendere da prescrizioni sulle riserve legali e da delibere assembleari.

Fiscalmente questi token sono trattati come degli strumenti finanziari derivati *sui generis*.

Token di utilizzo

I token di utilizzo conferiscono all'investitore il diritto di utilizzare servizi digitali, usualmente resi disponibili su una piattaforma decentralizzata ed erogati per il tramite di un'infrastruttura *blockchain*. Il diritto dell'investitore di accedere all'utilizzo digitale mediante i token è limitato alla piattaforma ed al servizio specifico. I fondi percepiti dall'emittente sono vincolati ad un utilizzo finalizzato obbligatoriamente allo sviluppo di suddetti servizi. La corresponsione dei fondi e la relativa emissione dei token conferiscono all'investitore il diritto a pretendere che l'emittente si attivi ai sensi dell'accordo contrattuale.

La qualifica fiscale di un token di utilizzo dipende da come si configura il rapporto giuridico di diritto civile tra l'investitore e l'emittente e dagli impegni contrattuali tra le parti ma, in linea di principio, ai fini fiscali il token di utilizzo equivale a un mandato tra emittente e investitore. L'emittente deve operare conformemente al mandato sottoscritto con l'investitore.

Per l'emittente, i fondi affluiti con l'emissione nell'ambito di un'ICO o ITO, sono da considerarsi ricavi che partecipano alla formazione dell'utile netto imponibile. Alternativamente possono essere contabilizzati come un anticipo, sciolto pro quota a ricavi al termine del rispettivo periodo fiscale, in base alla realizzazione del mandato nel medesimo periodo. Il diritto di utilizzare servizi digitali associato all'emissione di token di utilizzo non rappresenta una

prestazione soggetta ad imposta preventiva e la stessa emissione, così come la negoziazione di token di utilizzo, non sono soggette a tasse di bollo federali. Per l'investitore, all'atto dell'emissione dei token di utilizzo si realizza unicamente una modifica della sua struttura patrimoniale, senza incidenza sul reddito imponibile. I token sono negoziabili ed hanno dunque un valore di mercato che li rende sostanza mobiliare, oggetto d'imposta cantonale sulla sostanza, al valore venale convertito in franchi svizzeri.

Fiscalmente la compravendita di token di utilizzo è da equipararsi alla compravendita di titoli tradizionali.

Conclusioni

L'AFC ha di fatto adottato un approccio per analogia, assimilando fattispecie con criptovalute a fattispecie che prevedono l'utilizzo di strumenti (azioni, obbligazioni, prodotti derivati, mandati, ecc.) la cui fiscalità è ben normata e consolidata. Tale approccio è sicuramente pragmatico ed intuitivo, tuttavia le criptovalute presentano caratteristiche così peculiari che, verosimilmente, renderanno necessaria una regolamentazione ad hoc, per scongiurare margini interpretativi di ampiezza tale da rendere l'attività degli operatori in criptovalute troppo incerta dal profilo fiscale.

A questo proposito, anche con riferimento alla fiscalità delle criptovalute, la possibilità in Svizzera di richiedere e raggiungere accordi fiscali preliminari risulta fondamentale ed opportuna.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
 marco.moschen@fidinam.ch

UE: DIRETTIVA EUROPEA PER PREVENIRE L'USO IMPROPRIO DI ENTITÀ DI COMODO

Facendo seguito all'adozione della propria direttiva anti-elusione ed all'ampliamento dell'ambito di applicazione della direttiva relativa alla cooperazione amministrativa, la Commissione Europea, nell'ambito della propria lotta ai fenomeni di evasione ed elusione fiscale, ha pubblicato lo scorso 22 Dicembre 2021 la proposta di Direttiva numerata COM (2021) 565, volta a contrastare l'utilizzo improprio di entità societarie di comodo (*cd. Shell companies*).

Nel prosieguo, si procederà a delineare, seppure in maniera sintetica, le previsioni contenute nella predetta proposta di Direttiva, esaminando, oltre alle diverse fasi in cui la stessa è strutturata, anche le principali conseguenze qualora un'entità venga considerata "senza sostanza".

Valutazione sulla presenza di una sostanza minima

Allo scopo di contrastare l'utilizzo di entità societarie di comodo, la Direttiva in esame introduce un test (*cd. "test della sostanza"*) finalizzato all'identificazione delle imprese impegnate in un'attività economica, ma che non avendo una sostanza minima sono da ritenere usate impropriamente al mero fine di ottenere vantaggi fiscali.

La Direttiva organizza l'espletamento di tale test della sostanza attraverso le seguenti fasi:

1. Imprese tenute alla comunicazione: la prima fase ha lo scopo di effettuare una prima "scrematura" andando a dividere le imprese fra quelle a basso rischio e quelle ad alto rischio, quest'ultime individuate per la presenza contemporanea delle seguenti caratteristiche, ritenute indicatori di una possibile assenza di sostanza, negli ultimi due esercizi precedenti:

- oltre 75% dei ricavi conseguiti dall'impresa sono rappresentati da *cd. passive income*¹;
- svolgimento di un'attività transfrontaliera che sussiste quando oltre il 60% del valore degli attivi è situato in un altro Paese rispetto a quello di residenza dell'impresa ovvero quando oltre il 60% dei redditi è generato/versato mediante operazioni transfrontaliere;
- esternalizzazione della gestione delle operazioni ordinarie e del processo decisionale relativo a funzioni significative.

Sul punto occorre sottolineare come il potenziale ambito di applicazione della suddetta prima fase di scrematura (ed in generale della stessa proposta di Direttiva) risulti molto ampio dato che, salvo le esenzioni specificatamente previste², ricomprende tutte le imprese residenti in uno Stato membro ai fini fiscali, indipendentemente dalla loro forma giuridica e senza la previsione di alcuna soglia minima relativa ai ricavi.

2. Comunicazione: in tale fase, le imprese considerate a rischio ad esito della prima, sono tenute a comunicare nella propria dichiarazione dei redditi, al fine di non vedersi irrogate specifiche sanzioni³, i seguenti elementi ritenuti indicatori di sostanza (nonché a produrre la relativa documentazione di supporto):

- presenza di locali a propria disposizione nello Stato membro di residenza;
- possesso di un conto corrente bancario proprio e attivo nell'Unione europea;

1 L'articolo 4 della Direttiva fa specifico riferimento: a) interessi o altri redditi generati da attività finanziarie, comprese le criptoattività, b) canoni, c) dividendi, d) redditi da leasing finanziario, e) redditi derivanti da beni immobili, f) redditi derivanti da beni mobili detenuti per scopi privati e con un valore contabile superiore a un milione di euro, g) redditi da attività assicurativa, bancaria, h) redditi da servizi che l'impresa ha esternalizzato ad altre imprese associate.

2 L'articolo 6 della Direttiva esclude dall'obbligo di comunicazione a) le società quotate in un mercato regolamentato/sistema multilaterale di negoziazione, b) le imprese finanziarie regolamentate, c) le imprese la cui attività principale consiste nel detenere azioni in attività operative nello stesso Paese, i cui titolari effettivi siano anch'essi residenti nello stesso Paese, d) imprese con attività di partecipazioni residenti nello stesso Paese dell'impresa controllante capogruppo tenuta alla redazione del bilancio consolidato e) le imprese con almeno cinque dipendenti occupati a tempo pieno nello svolgimento dell'attività generatrice del reddito.

3 Nei casi di violazione dei predetti obblighi di comunicazione, la Direttiva lascia agli Stati membri la definizione delle sanzioni applicabili, prevedendo unicamente, a meri fini di coordinamento, come la predetta sanzione debba essere al minimo pari al 5% del fatturato dell'impresa.

- presenza “in loco” di amministratori o dipendenti con reale potere di amministrazione o di gestione dell’attività svolta.
3. **Presunzione di sostanza minima:** questa fase comporta la valutazione da parte delle autorità fiscali dello Stato membro di residenza dell’impresa delle informazioni comunicate nella seconda fase; l’assenza anche di uno solo degli indicatori di sostanza di cui alla precedente fase, porteranno a presumere che la stessa impresa sia priva di sostanza ed usata impropriamente a meri fini fiscali.

Possibilità per l’impresa di fornire la prova contraria

L’art. 9 della Direttiva consente alle imprese che si presumono entità di comodo ad esito delle fasi precedenti, di confutare tale conclusione e di provare a dimostrare che, al contrario, l’impresa possiede una sostanza o, in ogni caso, non è usata impropriamente ai fini fiscali; a tali fini l’impresa dovrà fornire informazioni:

- sulle ragioni commerciali (e non fiscali) alla base della costituzione e mantenimento dell’impresa nello Stato membro;
- sul ruolo/mansioni svolte dagli amministratori/dipendenti e più in generale sulle modalità di svolgimento delle attività che danno luogo al conseguimento dei redditi conseguiti;
- tali da comprovare che le decisioni strategiche relative alle attività generatrici di redditi siano prese in loco dando dimostrazione di un legame fra la stessa impresa e lo Stato membro di residenza.

Oltre al rimedio appena illustrato, l’art. 10 della Direttiva consente ad ogni impresa ritenuta a rischio ad esito della prima fase di dimostrare in qualsiasi momento, al fine di essere esentata dai conseguenti obblighi di comunicazione, che la stessa è usata per attività reali senza creare benefici fiscali per se stessa, per il gruppo di società a cui appartiene o per il titolare effettivo finale; a tali fini l’impresa è tenuta a produrre elementi che consentano di confrontare il debito d’imposta complessivo e come dalla localizzazione dell’impresa nel Paese membro non ne consegua alcun vantaggio fiscale. L’eventuale esito positivo tanto della confutazione (art. 9), quanto dell’esenzione (art. 10) è prorogabile per altri cinque anni (per un totale di 6 anni, dopo il quale l’impresa sarà tenuta nuovamente a fornire prova contraria), a condizione che non intervengano cambiamenti nella situazione di fatto e di diritto comprovata dall’impresa.

Conseguenze nel caso l’impresa sia ritenuta priva di sostanza

Nei casi in cui l’impresa ritenuta un’entità di comodo non riesca successivamente a confutare tale presunzione, si vedrà disconosciuta la possibilità di applicare i benefici previsti:

- dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni per le transazioni fra Paesi membri⁴;

- dai regimi di esenzione delle Direttive Madrefiglia ed Interessi&Royalties.

A tali fini le autorità fiscali dello Stato potranno procedere a non rilasciare il certificato di residenza necessario all’applicazione dei benefici di cui sopra ovvero rilasciarli con apposita specifica indicazione al fine di impedirne l’uso agli stessi fini.

Effetti, infine, si produrranno anche in capo ai soci delle società ritenute di comodo che laddove siano residenti nello stesso Paese del soggetto pagatore del reddito si vedranno imputato tale reddito come se l’impresa di comodo non esistesse.

Scambio automatico di informazioni e recepimento della direttiva

La Direttiva prevede infine come tutte le informazioni relative alle società di comodo (ed ai loro soci) saranno oggetto di scambio automatico utilizzando i meccanismi già in essere ai fini della cooperazione amministrativa nel settore fiscale; tale scambio riguarderà specificatamente anche i casi di confutazione positiva della presunzione da parte dell’impresa ovvero del riconoscimento dell’esenzione dagli obblighi di comunicazione, in modo da permettere così a tutti gli Stati membri di venire a conoscenza della discrezionalità usata e dei motivi alla base di ciascuna valutazione.

Con riferimento ai tempi di applicazione, viene previsto come una volta adottata come direttiva, la presente proposta dovrebbe essere recepita dai singoli Stati membri entro il 30 giugno 2023, al fine di entrare in vigore a partire dal 1. gennaio 2024.

Conclusioni

Sebbene illustrata in maniera schematica, sono facilmente evincibili i profondi effetti che la citata proposta di Direttiva produrrà in seno alle strutture societarie contraddistinte dalla presenza di una (o più) società holding ubicate in Paesi UE.

Un’attenta attività di analisi delle catene partecipative esistenti, unitamente alla capacità di predisporre già per tempo gli elementi di prova necessari a confutare la presunzione ovvero, in ultima istanza, di porre in essere i cambiamenti necessari, rappresenteranno il nuovo banco di prova di ogni *wealth planner* e fiscalista da qui all’entrata in vigore della stessa Direttiva.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
luca.guidotti@fidinam.ch

SVIZZERA: LA NUOVA LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (NLPD) A CONFRONTO CON IL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)

Sono mesi ormai che si sente parlare di nuova LPD, di revisione totale della LPD; ma che cos’è la LPD e perché una revisione totale?

LPD è l’acronimo ufficiale della Legge (federale) sulla Protezione dei Dati. Il testo finale della nuova LPD (nLPD) è stato adottato il 25 settembre 2020, la sua

entrata in vigore è prevista per il primo settembre 2023, anche se mancano tutt’ora le norme attuative. L’obiettivo della LPD è di proteggere la personalità ed i diritti fondamentali delle persone i cui dati sono oggetto di trattamento (art. 1 della LPD).

Perché una revisione totale

La prima legge federale sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992 è entrata in vigore (1. luglio 1993) quando Internet non era ancora usato a scopi commerciali e non era possibile prevedere una realtà digitale caratterizzata da un’iper-connettività alla rete, il tutto accelerato dalle nuove tecnologie dell’informazione e dei mezzi di comunicazione (diffusione dei telefoni cellulari, dei social media) spesso estremamente connessi.

Inoltre il progresso tecnologico spinge il mondo giuridico ad una continua e attenta revisione. La tematica Protection & Privacy ha avuto il suo apice con il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) direttamente applicabile per tutti gli stati UE dal 25 maggio 2018, con un impatto considerevole anche sulle aziende stabilite al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) ed in particolare in tema di trasferimento di dati personali verso paesi terzi (non SEE). Il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale è lecito se il titolare (Data Controller) o il responsabile del trattamento (Data Processor) possono far valere certe garanzie (Art. 45 a 49 GDPR), tra cui la decisione di adeguatezza (art. 45 GDPR). La decisione di adeguatezza è un atto di esecuzione rilasciato dalla Commissione Europea a paesi terzi, riconosciuto “safe”, ossia che garantisce un livello di protezione adeguato. In tale caso il trasferimento di dati personali non necessita di autorizzazioni specifiche previste dagli Art. 46 a 49 GDPR.

La revisione totale della LPD è volta, con la ratifica della Convenzione STE 108+ del Consiglio d’Europa sulla protezione e il suo adeguamento ai requisiti del regolamento (UE) 2016/679, ad assicurare alla Svizzera il rinnovo della decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea e permettere le comunicazioni transfrontaliere di dati senza ulteriori ostacoli.

Quali sono le principali novità della nLPD

Così come il GDPR, la nLPD si prefigge di tutelare i dati personali delle persone fisiche attraverso una maggiore trasparenza nei confronti delle persone interessate e la responsabilizzazione (principio di accountability) delle aziende (Data Controller o Data Processor del trattamento) con conseguenti obblighi di legge nei loro confronti e risvolti sanzionatori in caso di violazione o di inadempienze. L’elemento fondamentale della revisione è il cosiddetto approccio basato sul rischio. La nLPD stabilisce degli obblighi ai quali le aziende devono conformarsi e che le consentano di rilevare per tempo i rischi per la personalità e i diritti fondamentali delle persone al fine di eliminarli o eventualmente di mitigarli.

Gli obblighi di legge :

- obbligo di protezione dei dati fino dalla progettazione (privacy by design) e per impostazione predefinita Art. 7 nLPD;

4 I benefici Convenzionali, invece, restano validamente applicabili nei casi di transazioni con Paesi terzi (ie con Paesi non Eu).

- standard minimi di sicurezza Art. 8 nLPD;
- registro dei trattamenti Art. 12 nLPD;
- obbligo di informazione generalizzato a tutti i trattamenti di dati Art. 19 nLPD;
- obbligo di valutazione d'impatto (DPIA) per i trattamenti che presentino un rischio elevato Art. 22 nLPD;
- obbligo di notifica e comunicazione in caso di Data Breach Art. 24 nLPD.

Specificità della nLPD rispetto al GDPR

1. Principio di liceità: il motivo giustificativo in Svizzera viene richiesto in presenza di un trattamento illecito, ossia un trattamento che rappresenta una violazione della personalità. L'Art. 30 cpv 2 nLPD fornisce esempi di illiceità del trattamento dei dati che possono comunque essere trattati in presenza di un motivo giustificativo (legge, consenso o interesse preponderante pubblico o privato).
2. L'Incaricato Federale (IFPD) non potrà pronunciare sanzioni amministrative (pecuniarie), potrà prendere delle misure tra cui la modifica o la sospensione del trattamento dei dati o addirittura la cancellazione dei dati.
3. Non è obbligatoria la figura del Data Protection Officer (DPO) nel settore privato. La nomina di un DPO comporta (a determinate condizioni) l'esclusione dell'obbligo di consultazione preventiva dell'IFPD in presenza di trattamenti a rischio elevato dopo una valutazione sulla protezione dei dati (DPIA)
4. L'obbligo di informare l'interessato decade se il trattamento è obbligatorio per legge: "nul n'est censé ignorer la loi".
5. In caso di violazioni intenzionali di determinati obblighi quali:
 - è obbligo di informare, di concedere l'accesso e di collaborare;
 - è obbligo di diligenza;
 - è obbligo del segreto;
 - è inosservanza di una decisione.

Sono previste delle sanzioni penali (multe) a carico degli amministratori e/o dei managers fino ad CHF 250.000.–. In caso di violazioni commesse nelle aziende (Art. 64 nLPD), se la multa non supera i CHF 50.000.– e se la determinazione degli autori della violazione richiede provvedimenti d'inchiesta sproporzionati, sarà l'azienda ad essere punita. Questa è una differenza sostanziale rispetto al GDPR, il quale istituisce pesanti sanzioni amministrative pecuniarie a carico delle aziende mentre la LPD ha optato per la responsabilizzazione dei dirigenti, detentori del potere decisionale.

6. Esistono standard minimi di sicurezza: approccio classico basato sui rischi quale elemento fondamentale della revisione della legge sulla protezione dei dati (Art. 8 nLPD)¹. Il Data Controller e il Data Processor del trattamento devono determinare i provvedimenti adeguati in base al rischio che di volta in volta si presenta. Compete al Consiglio Federale di emanare i requisiti minimi di sicurezza (Art. 8 cpv 3 nLPD)². Gli Art. 1 a 3 dell'Ordinanza relativa alla LPD (P-OLPD) non prescrivono requisiti minimi rigidi validi per tutti, ma intendono illustrare criteri di base di valutazione (i principi) e forniscono direttive volte a definire dei provvedimenti stilando un elenco di obiettivi di protezione (art. 1 e 2 P-OLPD). È inoltre stato consolidato e concretizzato l'obbligo di verbalizzazione (art. 3 P-OLPD). Quindi il Data controller e il Data Processor del trattamento dovranno verbalizzare tutti i trattamenti per i quali sussiste un rischio elevato per la personalità o i diritti fondamentali delle persone interessate.

- 1 Il titolare e il responsabile del trattamento garantiscono, mediante appropriati provvedimenti tecnici e organizzativi, che la sicurezza dei dati personali sia adeguata al rischio.
- 2 Il Consiglio federale emana disposizioni sui requisiti minimi in materia di sicurezza dei dati.

Anche se l'approccio della nLPD è assimilabile al GDPR, la normativa svizzera intende mantenere la sua specificità come ad esempio in caso di notifica di Data Breach presso l'autorità garante, il GDPR prevede una notifica entro 72 ore (Art. 33 GDPR) mentre la nLPD richiede una notifica quanto prima (Art. 24 nLPD).

Conclusioni

La nLPD e il GDPR sono due normative equiparabili ma che per molti aspetti presentano delle differenze sostanziali.

Occorre anche evidenziare che in relazione al campo di applicazione territoriale delle due normative e in riferimento al cosiddetto principio degli effetti, la nLPD si applica anche alle aziende estere che operano nel mercato svizzero o il cui trattamento dei dati ha effetti in Svizzera così come il GDPR si applica ad aziende svizzere che offrono beni o prestazioni di servizi nell'UE e esercitano un monitoraggio del comportamento dell'utente all'interno del territorio UE (Art. 3.2 GDPR). Sicuramente una delle difficoltà per le aziende nel processo di messa in conformità alla nLPD, sarà l'identificazione del quadro normativo per la tutela della privacy e la protezione dei dati ed in particolare verificare se essa rientra nel campo di applicazione del GDPR o di qualsiasi altra normativa estera. Considerando la complessità degli adempimenti e l'assenza di un termine generale di adeguamento dopo l'entrata in vigore della nLPD, è auspicabile che il processo di messa in conformità venga avviato il prima possibile con il supporto adeguato. In questo modo, l'azienda oltre a dimostrare la sua compliance alla norma, potrà dimostrare che tratta i dati personali dei suoi clienti, utenti, dipendenti nel rispetto dei loro diritti fondamentali della personalità.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
isabel.costa@fidinam.ch

@ via E-Mail

Qualora foste interessati a ricevere la Fidinam & Partners NEWS in versione elettronica è sufficiente collegarsi al sito www.fidinam-and-partners.ch e richiedere l'abbonamento gratuito alla pagina Fidinam News.



Fidinam & Partners su LinkedIn

Scansioni il codice QR con il suo telefonino per collegarsi al nostro account LinkedIn e rimanere sempre aggiornati sulle novità fiscali.

Ogni sforzo è stato fatto per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute nella presente pubblicazione. Tuttavia consigliamo di indirizzarsi a consulenti di fiducia per l'esame relativo ad ogni caso concreto. Le informazioni contenute non sono in alcun modo vincolanti e decliniamo pertanto ogni responsabilità.